



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI  
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**Responsabile di settore Simona VOLTERRANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 9265 - Data adozione: 08/05/2023**

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD010263

## LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO in particolare l’art. 56 del citato CCNL che stabilisce l’incremento, a decorrere dall’anno 2018, delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di cui all’art. 5 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 03.08.2010, in misura pari all’1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all’anno 2015;

RICHIAMATO altresì l’art. 57 del citato CCNL che introduce, a decorrere dal 2021, una nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ed in particolare il comma 2 che prevede che “*Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) *Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”;*
- b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n.449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
- c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
- d) *le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;*
- e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l’art. 71 comma 1 e

le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”*;

VISTA la legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 recante *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* ed in particolare:

- il preambolo alla stessa nel quale si precisa che le risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali concorrono alla determinazione del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell’ente;
- l’art. 1, comma 2 in base al quale *“A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l’importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell’anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [...] con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa”*.
- l’art. 2 che stabilisce che *“La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 recante *“Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017 tanto per l’anno 2021 quanto a regime a partire dall’ 2022, come segue:

- limitatamente all’anno 2021, stante la data di decorrenza del reinquadramento delle figure apicali a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell’ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad un importo di € 310.295;
- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;
- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato

dell'ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall'anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;

- limitatamente all'anno 2021 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è innalzato di un ammontare pari ai 3/12 dell'importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad € 351.200 passando da € 8.014.561 ad € 8.365.761;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Uffici XIII – XIV, con cui in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”* si forniscono sommarie indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato D.l. 34/2019;

ATTESO che ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità; a fronte la stima dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato assommano a 94,74 unità. Ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni. Ai sensi della nota sopra menzionata, si specifica che il calcolo del personale nell'anno di riferimento non tiene conto delle assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a tempo determinato al 31.12.2018;

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2023 in via preventiva è confermato il valore storico di cui all'art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 riservandosi di procedere all'adeguamento in sede consuntiva al ricorrere dei presupposti di cui all'art.34 D.L. 33/2019;

RICHIAMATA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto *“Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata”*;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 9 del 06.02.2023 avente ad oggetto *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per il personale*

dirigente”;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 19187 del 27.09.2022 avente ad oggetto “Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2022”;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all’art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

DATO ATTO, ai fini dell’applicazione dell’art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, che:

- a) con il predetto decreto dirigenziale n. 19187/2022 le risorse aventi carattere di certezza e stabilità incluse nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del citato d.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell’applicazione del limite, erano quantificate in € 14.005.837,91, comprensive dell’importo di 1.404.799,91 derivante dall’applicazione della l.r. 5/2022 e del decreto dirigenziale n. 11639/2022;
- b) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 sono pari a € 375.113, come dettagliato nella successiva tabella 1;

<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite dei cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
<b>Risorse non soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00

Tabella 1

DATO ATTO che le risorse di cui all’art. 57, c.2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all’importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2021 e 2022 ammontano ad € 5.455,58;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all’art. 57, comma 2, del CCNL 2016-2018 che alimentano il fondo dell’anno 2023 ammontano a complessivi € 14.386.406,49 così determinati:

<b>fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 – quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse certe e stabili di cui all’art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Unico importo annuale risorse certe e stabili (art. 57, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018	14.005.837,91
R.I.A. del personale cessato anni 2021 e 2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
totale	14.011.293,49
<b>Risorse non soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00
totale complessivo	14.386.406,49

Tabella 2

RICORDATO che il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come risultante dal decreto dirigenziale 11558/2021 e dal successivo decreto dirigenziale n. 11639/2022 attuativo della l.r. 5/2022 sopra citato è quantificato in complessivi € 9.419.360,91;

DATO ATTO che le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, ammontano a complessivi € 3.103.503, come dettagliati nella tabella 3;

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2023 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 10.907.790,49, così dettagliate:

<b>fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 – quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	Importo
Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.011.293,49
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
<b>Totale</b>	<b>10.907.790,49</b>

Tabella 3

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2023 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via preventiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.488.429,58 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2023 una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2023 – quantificazione preventiva – ammontano a € 9.794.473,91 e sono così composte:

<b>QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse fisse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.386.406,49
<b>Decurtazioni del fondo/parte fissa</b>	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.488.429,58
<b>Totale</b>	<b>- 4.591.932,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.794.473,91</b>

Tabella 4

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitato per l'anno 2023 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2023 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che la quantificazione del fondo determinata con il presente atto potrà essere oggetto di modifica in relazione alle risultanze della destinazione definitiva (in corso di adozione), in sede di consuntivo, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022;

DATO ATTO che l'importo delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della succitata decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati necessari;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 09.01.2023 n. 2 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.";

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana*";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2023 come risulta dalla seguente tabella:

**QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI  
POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023**

Descrizione	Importo
-------------	---------

**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Risorse fisse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.386.406,49
--	---------------

**Decurtazioni del fondo/parte fissa**

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.488.429,58
<b>Totale</b>	<b>- 4.591.932,58</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.794.473,91</b>
---------------------------	---------------------

Tabella 5

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all' art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018 per un importo di € 176.877;
3. di dare atto che la quantificazione del fondo determinata con il presente atto potrà essere oggetto di modifica in relazione alle risultanze della destinazione definitiva, in sede di consuntivo, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022;
4. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
5. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
6. di dare atto che alla quantificazione delle somme da rendere indisponibili alla contrattazione in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, si procederà in sede consuntiva;
7. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.401.854,00 per un totale di € 13.196.327,91 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

*Allegati n. 1*

A *Prospetto di copertura finanziaria*

*dd00fadf277f6a57fb4592ef8ed14e77b75b58021bdb3e020f5d60572e94ecfe*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**